



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI.

L'ISTITUZIONE DELLA DE.CO
(DENOMINAZIONE COMUNALE)



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

INDICE

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 Istituzione del registro DE.CO “Denominazione Comunale”

Art. 3 Logo DE.CO

Art. 4 Le Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro DE.CO

Art. 5 La struttura Organizzativa

Art. 6 La Commissione di Valutazione

Art. 7 Utilizzo della DE.CO

Art. 8 Controlli e sanzioni

Art. 9 Le tutele e le garanzie

Art. 10 Attività di coordinamento

Art. 11 Istituzione di una speciale Sezione delle Biblioteca Comunale

Art. 12. Norme Finali



Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 2 comma 6 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari ed enogastronomiche che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni, confezioni e manifestazioni di promozione e commercio che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un registro DE. CO (Denominazione Comunale);
- b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti previsti dalla legge;
- c) d'intervenire, mediante forme dirette e /o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere e sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- e) di rilasciare un logo DE. CO (denominazione comunale) al fine di attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Castel Goffredo.

Art. 2 Istituzione del registro DE.CO "Denominazione Comunale "

E' istituito presso la competente struttura comunale un apposito pubblico registro DE.CO nel quale su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 6, la giunta comunale con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

L'iscrizione al registro vale ad attestare le territorialità del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo un apposito disciplinare o scheda identificativa.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento :

- a) i prodotti a denominazione comunale (DE.CO)
- b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la DE.CO per quei prodotti denominati.
- c) gli estremi della deliberazione della giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

Per ogni prodotto DE.CO è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 3 Logo DE.CO

I prodotti iscritti nel Registro utilizzano il riconoscimento DE.CO (Denominazione Comunale) recante lo stemma comunale e la scritta "Comune di Castel Goffredo" .

Art. 4 Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro DE.CO

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro DE.CO (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle .

Le istanze per l'attribuzione della DE.CO devono essere indirizzate al Sindaco , quale presidente della Commissione di valutazione, e corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, compresi eventuali accenni storici.

La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della DE.CO.

Art. 5 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione del Settore Risorse Finanziarie Sportello Unico e URP.

Il Responsabile del Settore di cui al comma precedente è responsabile delle attività istruttorie dei procedimenti previsti dal presente regolamento.



Art. 6 La Commissione di Valutazione

L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della DE.CO è affidato ad un'apposita commissione nominata e presieduta dal Sindaco, o un suo delegato, e ne fanno parte:

- n. 1 esperto del settore agro-alimentare
- n. 1 esperto del settore gastronomico locale
- n. 1 esperto del settore commerciale
- n. 1 rappresentante del consiglio comunale (Consigliere di Minoranza)

- a) La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
- b) Funge da Segretario della Commissione un dipendente o il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie , Sportello Unico e URP.
- c) La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
- d) I componenti della commissione non percepiscono gettoni di presenza
- e) La commissione di valutazione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro DE.CO, e predisporrà, per ogni singolo prodotto una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari , ovvero ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
- f) Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro DE.CO approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della DE.CO.
- g) L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
- h) Alle medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto DE.CO.
- g) La commissione di valutazione ha sede presso il Comune.

Art. 7 Utilizzo della DE.CO

L'uso della denominazione, previa espressa richiesta, è concessa alle anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti DE.CO anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice. Nel caso di vendita al minuto la presentazione del prodotto dovrà avvenire in confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.

Art. 8 Controlli e Sanzioni



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

I controlli sull'osservanza del presente regolamento e sul rispetto dei disciplinari possono essere effettuati dal personale della Polizia Locale e dai membri della Commissione di valutazione.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento definitivo, previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di valutazione, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo DE.CO.

La commissione di valutazione formula il parere dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

La sospensione del diritto di utilizzo della DE.CO può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

La revoca del diritto all'utilizzo della DE.CO comporta il divieto di esporre o commercializzare prodotti contrassegnati con la dicitura DE.CO.

Art. 9 Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare ed a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs 267/2000.

Art. 10 Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 11 Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca Comunale

Nell'ambito della Biblioteca Comunale viene istituito uno spazio documentale dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 12 Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di giorni dieci, da effettuare dopo l'esecutività della relativa delibera di adozione.